



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Fondazione CIMA per la collaborazione nei settori della Protezione Civile.

L'anno **duemilaquindici** addì **cinque** del mese di **giugno** alle ore **diciassette**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PIZZORNO Pietro	Sindaco	SI
MINETTI Daniela	Vice Sindaco	SI
DECIA Mirco	Assessore	SI
MANCONI Andrea	Assessore	SI
REBORA Sabina	Assessore	SI

Partecipa il Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale.

Il sig. Pietro PIZZORNO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Fondazione CIMA per la collaborazione nei settori della Protezione Civile.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che Fondazione CIMA è identificato, con Decreto del Capo Dipartimento n. di repertorio 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013, tra i Centri di Competenza utili alla rete dei Centri funzionali e rientra nell'elenco dei Centri di competenza, di cui al punto 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, ritenuti per capacità e competenza *idonei a fornire servizi, informazioni, elaborazioni e contributi tecnico scientifici in ambiti di protezione civile*;

VISTO che Fondazione CIMA è organismo di diritto pubblico, ai sensi della definizione recata dall'art 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto "istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale", è "dotato di personalità giuridica" ed in ambito di protezione civile svolge un'attività prevalentemente in convenzione con lo Stato, l'Università e con gli Enti pubblici territoriali che ne compongono e ne controllano gli organi di direzione e vigilanza;

CONSIDERATO che in ragione della normativa statale e regionale vigente (Legge n. 225/92 e Legge Regionale n. 9/2000) per il corretto espletamento delle responsabilità ad esso affidate, il Sindaco - ex art. 15 L. 225/92 e succ. mod. e int. - ha il dovere di dotarsi di una struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di protezione civile nonché nelle fasi operative volte al superamento dell'emergenza.

CONSIDERATO che la Fondazione Cima ha come scopo sociale lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi; nonché di promuovere dette attività;

CONSIDERATO che per il tramite della presente convenzione potranno essere ulteriormente sviluppate specifiche iniziative aventi oggetto: la pianificazione d'emergenza, la realizzazione e/o il potenziamento dei sistemi di previsione dei rischi di origine naturale ed antropica, il monitoraggio ambientale, la lotta attiva agli incendi boschivi; la promozione, lo sviluppo e la diffusione di conoscenze più approfondite e diffuse in tali ambiti; il tutto anche tramite la formazione professionale e l'attivazione di procedimenti partecipativi e di quelli inclusivi della comunità;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa di approvare la convenzione con la Fondazione CIMA per la collaborazione nei settori della Protezione Civile, allegata alla presente e parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il Sindaco e il Responsabile del Servizio a sottoscrivere il protocollo stesso;

Di dichiarare la presente, con apposita votazione, unanime e separata, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pietro PIZZORNO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni PUCCIANO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

13 GIU. 2015

per quindici giorni consecutivi.


N. 5587 Reg. A.P.

Messo Comunale _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Franco IVALDO



Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Remo MINETTI



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni PUCCIANO

CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI

E

FONDAZIONE CIMA - CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE -

P E R

la **collaborazione nei settori della protezione civile.**

L'anno 2015, addì _____, nella sede del Comune di ...

tra

il Comune di ..., rappresentato da ..., il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto, esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune di ...,

e

Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, con sede in Savona, Via Magliotto, 2 Codice Fiscale 92085010095, rappresentata dal V. Presidente Prof. Ing. Luca Ferraris, domiciliato, agli effetti del presente atto, presso la sede di Fondazione CIMA;

PREMESSO CHE:

- Il D.L. n. 59/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 100/2012 "*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*", all'art. 1, inserisce l'art. 3-bis alla legge n. 225/1992, che al comma 2, prevede che il Sistema di allerta statale e regionale del rischio meteo-idrologico ed idraulico sia assicurato dal Dipartimento nazionale della protezione civile e dalle Regioni, tramite la *Rete dei Centri Funzionali* a cui concorrono, funzionalmente ed operativamente, i *Centri di Competenza*;
- Il Decreto della Presidenza del Consiglio n. 5834 del 14 settembre 2012, "*Definizione dei*

principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza", ed in particolare l'art. 1, comma 1, definisce i Centri di Competenza quali "soggetti titolari di pubblica funzione", ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 241/1990, specificando che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici, ognuno per specifici ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio;

- *Fondazione CIMA è identificato, con Decreto del Capo Dipartimento n. di repertorio 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013, tra i Centri di Competenza utili alla rete dei Centri funzionali e rientra nell'elenco dei Centri di competenza, di cui al punto 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, ritenuti per capacità e competenza idonei a fornire servizi, informazioni, elaborazioni e contributi tecnico scientifici in ambiti di protezione civile;*
- *Fondazione CIMA è organismo di diritto pubblico, ai sensi della definizione recata dall'art 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto "istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale", è "dotato di personalità giuridica" ed in ambito di protezione civile svolge un'attività prevalentemente in convenzione con lo Stato, l'Università e con gli Enti pubblici territoriali che ne compongono e ne controllano gli organi di direzione e vigilanza;*

CONSIDERATO CHE:

- *Il D. lgs. 112/98 artt. 107, 108 unitamente alla legge 225/92 come succ. mod. e int., conferisce al Comune - in relazione al proprio territorio - i seguenti compiti di protezione civile: attività di previsione e di prevenzione dei rischi, attuare i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi, predisporre i piani comunali di emergenza, attivare i primi soccorsi, utilizzare il volontariato di protezione civile comunale. La stessa normativa individua nel Sindaco la figura dell'autorità comunale di Protezione Civile. Il Sindaco è*

pertanto responsabile delle attività volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata; al verificarsi di una situazione d'emergenza ed acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, egli assume la direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita ed adotta i necessari provvedimenti.

- In ragione della normativa statale e regionale vigente (Legge n. 225/92 e Legge Regionale n. 9/2000) per il corretto espletamento delle responsabilità ad esso affidate, il Sindaco - ex art. 15 L. 225/92 e succ. mod. e int. - ha il dovere di dotarsi di una struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di protezione civile nonché nelle fasi operative volte al superamento dell'emergenza. In particolare, il Sindaco deve:

- a. Organizzare una struttura operativa comunale (tecnici comunali, volontari, imprese, ecc.) per assicurare i primi interventi di protezione civile con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana;
- b. Attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- c. Fornire - ex art. 12 L. 265/99 - adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio ed attivare opportuni sistemi di allerta;
- d. Provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi specie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- e. Assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;
- f. Individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione esposta, attivando se del caso sgomberi preventivi;

- Fondazione CIMA è istituita da Regione Liguria, Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia di Savona, Università degli Studi di Genova, e annovera tra i suoi scopi istituzionali la promozione dello studio, della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri;
- La L. R. 16 gennaio 2007, n. 2 "Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione", all'art. 2, attribuisce alla Regione il compito di valorizzare e promuovere il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione;
- L'articolo 12 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38, *Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012*, novellando l'articolo 3, comma 1 della L.R. 16 gennaio 2007 n. 2, con l'introduzione della lettera o) quater, ha inserito Fondazione CIMA nell'elenco dei soggetti che concorrono a costituire il *Sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione*, manifestando con ciò la volontà del legislatore regionale di riconoscere in modo esplicito e formale la rilevanza dell'apporto di Fondazione CIMA al sistema suddetto;
- Fondazione Cima ha come scopo sociale lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi; nonché di promuovere dette attività;
- Il Comune è Componente del Sistema Nazionale della Protezione Civile ed ha le competenze previste dall'art. 15 della L. 225/92 e succ. int. tra le quali quella di dotarsi di un piano d'emergenza comunale con obbligo di verifica ed aggiornamento periodico;
- La collaborazione tra Comune e Fondazione CIMA, alla luce del convergente interesse e della comune volontà della Parti, per il tramite della presente convenzione potranno essere ulteriormente sviluppati anche in una adeguata forma giuridica più idonea a supportare

l'attivazione di specifiche iniziative aventi oggetto: la pianificazione d'emergenza, la realizzazione e/o il potenziamento dei sistemi di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi di origine naturale ed antropica, il monitoraggio ambientale, la lotta attiva agli incendi boschivi; la promozione, lo sviluppo e la diffusione di conoscenze più approfondite e diffuse in tali ambiti; il tutto anche tramite la formazione professionale e l'attivazione di procedimenti partecipativi e di quelli inclusivi della comunità;

- E' volontà del Comune, nell'interesse della collettività amministrata, e di Fondazione CIMA, ai fini della implementazione della sua missione istituzionale che esercita nell'interesse generale del paese, avviare iniziative e progetti comuni negli ambiti sopra detti di protezione civile e per i quali Fondazione CIMA - in ragione del proprio status nonché delle competenze acquisite sia a livello nazionale che internazionale - può recare un valido contributo scientifico e tecnico a supporto delle politiche locali in materia di protezione civile e ambientale, in vista della salvaguardia della vita umana, nonché del territorio e degli ecosistemi acquatici e terrestri e della valorizzazione delle risorse del territorio; il tutto a mezzo di supporto al Comune alla pianificazione dell'emergenza, alle esercitazioni di protezione civile, nonché alla progettazione di iniziative nei detti ambiti, con metodi partecipativi, nonché inclusivi delle comunità interessate e con la formazione professionale dei soggetti individuati dal Comune.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

FINALITÀ

Il Comune ed il Centro di Competenza del Sistema Nazionale di Protezione Civile - Fondazione CIMA, tramite la presente convenzione, intendono realizzare una collaborazione nei settori della protezione civile con particolare riferimento: alla riduzione del rischio idrogeologico, alla previsione idrogeologica, alla prevenzione non strutturale nei detti rischi e lotta agli incendi boschivi; alla responsabilità dei soggetti del Sistema di protezione civile; al monitoraggio ambientale; alla valorizzazione del territorio e all'educazione ambientale, alla promozione, lo sviluppo e la diffusione di conoscenze più approfondite e diffuse in tali ambiti. Il tutto a mezzo di supporto da parte di Fondazione Cima al Comune alla pianificazione dell'emergenza, alle esercitazioni di protezione civile, nonché alla progettazione e realizzazione di iniziative nei detti ambiti, con metodi partecipativi nonché inclusivi delle comunità interessate e con la formazione professionale dei soggetti individuati dal Comune.

Finalità principale della presente convenzione è dunque quella di ottenere, per il tramite del Know how e le competenze tecnico-scientifiche di Fondazione CIMA, un valido supporto alle politiche comunali in materia di pianificazione d'emergenza, di riduzione del rischio, di salvaguardia del territorio e di valorizzazione delle sue risorse. Tramite la presente collaborazione si intende ottenere un valido supporto per il Comune nell'adempimento dei compiti di protezione civile previsti dal D. lgs. 112/98 artt. 107, 108 unitamente alla legge 225/92 e succ. mod. e int., come, tra gli altri, l'attuazione delle attività di previsione e di prevenzione dei rischi nel Comune e la predisposizione/revisione del piano comunale di emergenza, intendendo il Comune realizzare questi ultimi con metodi partecipativi ed inclusivi della cittadinanza. Sempre tramite la presente collaborazione si intende ottenere un valido supporto per il Comune nella formazione professionale di soggetti dallo stesso individuati ed al fine di acquisire come Amministrazione comunale una migliore competenza negli ambiti sopra indicati.

ART. 3

OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la reciproca collaborazione nei settori della protezione civile che si realizza in singoli progetti o iniziative congiunte, a supporto del comune alla pianificazione di emergenza, alle esercitazioni di protezione civile, anche con metodi partecipativi, ed inclusivi delle comunità interessate, nonché alla formazione professionale dei soggetti individuati dal Comune.

Tali attività perseguono il convergente interesse pubblico della salvaguardia della vita umana, del territorio e degli ecosistemi acquatici e terrestri e della valorizzazione delle risorse del territorio, nonché della promozione della cultura di protezione civile.

ART.4

OBBLIGHI DELLE PARTI

Fondazione CIMA svolge il coordinamento scientifico delle attività e cura l'attuazione dei singoli progetti sulla base degli accordi di volta in volta definiti con specifici atti.

Il Comune realizza la propria attività istituzionale e svolge compiti di indirizzo e sorveglianza sulle attività di formazione, ricerca e tecnico-scientifiche svolte o supportate da Fondazione Cima.

Resta inteso che il Comune, riconoscendo l'importanza delle attività di protezione civile oggetto della presente convenzione, supporterà con le dovute risorse economiche, organizzative e di personale interno le iniziative che verranno assunte.

Fondazione CIMA si impegna a svolgere le attività concordate ed a fornire al Comune la documentazione del lavoro effettuato, nonché ogni dato ulteriore nella sua disponibilità utile a

supportare le politiche locali nelle materie oggetto della convenzione e a valutare l'utilità dell'investimento comunale effettuato.

ART. 5

RESPONSABILITA' SCIENTIFICA

La responsabilità scientifica dell'attività è affidata a Fondazione Cima e per essa ad un proprio ricercatore che sarà altresì responsabile dell'applicazione della convenzione.

ART. 6

ONERI FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le parti partecipano alla realizzazione dei singoli progetti o iniziative in ragione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili, preventivamente concordate. La parte economica-finanziaria ed organizzativa relativa ai singoli progetti, formerà oggetto di separato atto.

Art. 7

DURATA

La presente convenzione, di validità triennale e rinnovabile previa deliberazione dei rispettivi Enti, entrerà in vigore dalla sottoscrizione della presente e potrà essere risolta in qualsiasi momento con preavviso di gg.30 qualora uno dei contraenti dimostri l'impossibilità di attendere ai propri obblighi ovvero manifesti la volontà di interrompere il programma concordato. I rapporti tra le Parti sorti sulla base di impegni nascenti dalla presente convenzione, seppur risolta ai sensi del presente articolo, restano - ove possibile - regolati dagli specifici accordi assunti.

ART. 8

PROPRIETA' DEI DATI E DEI RISULTATI

E DIFFUSIONE PRODOTTI

Tutti i documenti e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente Convenzione rimarranno di proprietà di entrambe le parti in base alla normativa applicabile sul diritto di autore.

Ciascuna parte potrà utilizzare i dati ed i risultati derivanti dalle attività svolte nel quadro della presente convenzione in occasione di iniziative rientranti nelle proprie finalità istituzionali, con l'obbligo di indicarne l'origine e di comunicare preventivamente tale intenzione all'altra parte.

Fondazione CIMA ha diritto di pubblicare i risultati scientifici secondo i comuni standard internazionali, con l'obbligo conseguente di citare la fonte dei dati, nonché di inviare al Comune copia della pubblicazione.

Analogamente, gli elaborati prodotti utilizzando i dati scambiati a seguito della presente Convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti, che potranno utilizzare i risultati derivanti dallo studio solamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Eventuali divulgazioni scientifiche saranno consentite solo previa autorizzazione scritta. E' fatto divieto di utilizzo degli stessi per finalità commerciali o comunque non istituzionali.

ART. 9

RISERVATEZZA

Fondazione CIMA si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i programmi e le documentazioni messe a disposizione dal Comune per la realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione.

Il Comune autorizza Fondazione CIMA a riportare notizia della propria partecipazione al progetto complessivo sul proprio materiale divulgativo e pubblicitario.

ART. 10

RAPPORTI ECONOMICI ED ORGANIZZATIVI

I rapporti economici ed organizzativi tra le Parti formeranno oggetto di specifica pattuizione in sede di progetto e dovranno, comunque, essere caratterizzati da trasparenza, economicità e rimborso dei meri costi sostenuti per le attività concordate, essendo esclusa qualsiasi forma di profitto.

Potranno, se del caso, essere costituite forme di accordo, di collaborazione e di partenariato anche al fine di partecipare a bandi e concorsi, ovvero per gestire attività di progetto o di iniziative che rendessero necessaria o anche solo opportune forme associate e/o societarie e/o d'intesa tra le Parti secondo la vigente normativa e per le finalità istituzionali perseguite congiuntamente nei settori della protezione civile

ART. 11

CONTROVERSIE

Per la soluzione di ogni eventuale controversia che non possa essere risolta in via amichevole, sarà adito il Tribunale di Savona, quale foro competente.

ART. 12

CORRISPONDENZA

La corrispondenza per Fondazione CIMA relativa alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata a: Fondazione CIMA, Via Magliotto, 2 17100 Savona.

La corrispondenza per il Comune relativa alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata a:

Savona,

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ...

IL V.PRESIDENTE DELLA

FONDAZIONE CIMA

IL SINDACO

Prof. Ing. Luca Ferraris